

Allegato parte integrante

Criteri per la concessione di contributi per interventi fino a un milione di euro

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI SU BENI PER INTERVENTI INFERIORI AD EURO 1.000.000 IMMOBILI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 17 FEBBRAIO 2003, N. 1 (articoli 5 e 8)

Art. 1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari dei contributi per interventi su beni culturali immobili siti sul territorio della Provincia di Trento il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, il condominio (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), il comodatario se ente pubblico locale e se il contratto di comodato ha una durata non inferiore a 30 anni.

Non possono beneficiare dei suddetti contributi i seguenti soggetti:

- Imprese;
- Enti pubblici strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- Enti pubblici economici;
- Associazioni e fondazioni non riconosciute.

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 8 della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, gli Enti pubblici locali, Musei, o Associazioni (che prevedano nelle norme statutarie una destinazione del bene che consenta una fruizione pubblica nel caso di scioglimento), proprietari di beni di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

Art. 2. BENI OGGETTO DI FINANZIAMENTO

Sono finanziabili gli interventi diretti ad assicurare la conservazione dei beni immobili accertati o dichiarati di interesse culturale ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali.

Sono altresì finanziabili gli interventi di conservazione di manufatti del patrimonio popolare di cui all'art. 5, comma 6, della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 e gli interventi di manutenzione e restauro dei beni correlati all'evento della Prima Guerra Mondiale, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

Art. 3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Le tipologie di opere e lavori ammissibili a contributo sono individuate in tutti quegli interventi riguardanti il bene, volti a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali.

Più in particolare le categorie di opere, lavori e forniture valutabili ai fini dell'ammissibilità a contributo ai sensi della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, sono le seguenti:

- A. consolidamenti statici e ripristini murari, opere murarie in genere ad esclusione delle assistenze per l'esecuzione delle opere non ammesse e demolizioni ritenute necessarie per il restauro;
- B. interventi totali o parziali di finiture e opere di completamento;
- C. tinteggiature di pareti interne ed esterne qualora conseguenti ad un programma di intervento di recupero del bene;
- D. tinteggiature aventi particolare rilevanza per la valorizzazione e la conservazione dell'immobile;
- E. restauro, risanamento e/o ricostruzione totale e rifacimenti totali e parziali di coperture: orditura primaria, secondaria, manto, lattonerie e opere relative all'allontanamento delle acque meteoriche;
- F. opere di restauro e consolidamento specialistico;
- G. rifacimento o ampliamento di impianti elettrici, di illuminazione (esclusi i corpi illuminanti), idro-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, nonché impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (parafulmini), qualora rivolti alla salvaguardia e alla corretta conservazione dei beni;
- H. impianti antincendio, di rilevazione fumo e antintrusione;
- I. interventi di risanamento delle murature dall'umidità;
- J. indagini, analisi specialistiche e monitoraggi, rilievi grafici e fotografici, nella misura ritenuta necessaria;
- K. spese "in economia" connesse a lavori non progettualizzabili che presentano carattere di frammentarietà e/o richiedano un continuo controllo e l'adozione di metodologie di intervento che non possono essere quantificate a misura;
- L. scavi archeologici connessi al restauro monumentale;
- M. restauro, risanamento, manutenzione straordinaria e/o ricostruzione di manufatti relativi alla Prima Guerra Mondiale;
- N. altre opere, che pur non espressamente indicate nel presente elenco, sono comunque finalizzate alla protezione e conservazione del bene architettonico;
- O. opere di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Sono inoltre ammissibili a finanziamento:

- 1) spese per imprevisti, fino alla misura massima del 10% dell'importo dei lavori;
- 2) spese per progettazione e direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo. La spesa rispettivamente prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima dell'8% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;
- 3) spese per incarico al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La spesa prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima del 4% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;

- 4) spese per indagini e verifiche precantiere, analisi specialistiche e altre spese preordinate alla progettazione delle opere, ritenute essenziali dalla Soprintendenza.

La spesa ammessa a contribuzione non potrà mai superare l'importo del preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

Art. 4. SOGLIE MINIME E MASSIME DI SPESA AMMESSA

SOGLIE MINIME DI SPESA AMMESSA

Possono essere oggetto di contributo solo gli interventi, di cui al precedente articolo 3 che comportino una spesa ammissibile, uguale o superiore alle seguenti soglie:

Interventi su beni architettonici (L.P. 1/2003, art. 5, comma 1, Beni vincolati)	Euro 15.000
Interventi su beni della Prima Guerra Mondiale (L.P. 1/2003, art. 8)	Euro 15.000
Interventi su Manufatti del patrimonio popolare (L.P. 1/2003, art. 5, comma 6)	Euro 5.000

SOGLIE MASSIME DI SPESA AMMESSA

Relativamente ai manufatti del patrimonio popolare (L.P. 1/2003, art. 5, comma 6), il contributo viene concesso, nelle misure indicate al successivo art. 5 nel limite massimo di spesa ammessa pari a Euro 25.000,00.

Art. 5. MISURE DI CONTRIBUZIONE

I contributi vengono erogati nelle seguenti misure massime:

- Comprensori e Comunità: 100 per cento;
- Soggetti privati: 50 per cento
- Per tutti gli altri beneficiari: 80 per cento, ad eccezione dei contributi relativi ad interventi su beni ecclesiastici non di culto per i quali l'erogazione massima non può superare il 50 per cento.

I contributi economicamente rilevanti concessi a privati sono subordinati alla garanzia di pubblico accesso, qualora non diversamente assicurato, secondo modalità preventivamente fissate da apposite convenzioni da stipularsi con i singoli beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1. L'intervento si ritiene economicamente rilevante a partire da una spesa ammissibile di 50.000,00 Euro. La convenzione dovrà essere sottoscritta dal beneficiario prima dell'erogazione del saldo del contributo concesso, pena la decadenza del medesimo e la durata della convenzione sarà stabilita dal Dirigente fra un minimo di nove ed un massimo di trenta anni, proporzionalmente all'entità dell'intervento finanziario e della valenza storico artistica del bene. Le convenzioni

di durata ultradecennale relative sono annotate, a spese dei beneficiari del contributo, al libro fondiario.

Art. 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AMMISSIONE ALLE GRADUATORIE DEI CONTRIBUTI

A decorrere dall'anno 2011 le domande di finanziamento potranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, ogni 3 anni nel periodo intercorrente dal 1 maggio al 17 settembre. Fuori dai suddetti termini potranno essere presentate domande di finanziamento solo in casi di urgenza e indifferibilità alle quali sarà fatto fronte mediante il fondo di riserva di cui al successivo articolo 8.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso la sede della Soprintendenza, presentate a mezzo del servizio postale, via fax o per via telematica. Le domande si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti. Le domande potranno anche essere inoltrate ai vari Sportelli di informazione ed assistenza al pubblico decentrati sul territorio entro i termini sopra indicati.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- progetto preliminare dei lavori;
- preventivo sommario di spesa;
- documentazione fotografica esauriente e relativa sia all'insieme del bene che ai particolari salienti relativi all'intervento.

Per ragioni di opportunità tecnica espressamente motivate dal richiedente e confermate per iscritto in sede istruttoria dalla Soprintendenza per i beni storico-artistici, può essere presentata un'unica domanda di contributo riguardante sia interventi su beni immobili che su superfici decorate di beni architettonici, qualora gli stessi non possano essere eseguiti separatamente e gli oneri per i lavori edilizi siano maggioritari.

Quando la spesa prevista dei lavori risultante dagli elaborati allegati alla domanda di contributo è superiore a 300.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 di Euro il contributo viene determinato in annualità, seguendo le modalità di erogazione di cui al successivo articolo 10.

Art. 7. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA'

Le graduatorie per la concessione dei contributi vengono redatte sulla base del punteggio di valutazione espresso in millesimi ed attribuito a ciascuna istanza nel seguente modo:

- a) valenza storica ed artistica del bene: fino a 350 millesimi;
- b) interventi di restauro complessivo del bene immobile o di beni facenti parte di un unico contesto: fino a 100 millesimi;
- c) precarietà dello stato conservativo: fino a 100 millesimi;

- d) urgenza e indifferibilità dei lavori: fino a 250 millesimi;
- e) fruizione pubblica gratuita fino a 100 millesimi
- f) opere di completamento di lavori già in atto: da 0 a 100 millesimi.

Non possono essere concessi contributi per interventi:

- i cui lavori siano iniziati prima della presentazione delle domande di contributo;
- aventi ad oggetto opere già inserite in strumenti di programmazione provinciale o finanziati in base ad altri leggi statali, provinciali e comunitarie.

Art. 8. GRADUATORIE E ITER DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro 90 giorni il Dirigente, sulla base della documentazione presentata e degli eventuali sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati, ed applicando i criteri indicati al precedente articolo 7, approva le seguenti graduatorie:

1. beni architettonici (contributi in conto capitale per importi \leq € 300,000,00);
2. beni architettonici (contributi in annualità per importi $>$ € 300.000,00 e $<$ € 1.000.000,00);
3. beni Prima Guerra mondiale (contributi in conto capitale per importi \leq € 300,000,00);
4. beni Prima Guerra mondiale (contributi in annualità per importi $>$ € 300.000,00 e $<$ € 1.000.000,00);
5. beni del patrimonio popolare.

Le suddette graduatorie hanno validità triennale.

Con il provvedimento di approvazione delle graduatorie il Dirigente provvede a ripartire contestualmente le risorse finanziarie nell'ambito del relativo capitolo di spesa in conto capitale del documento tecnico in base alle seguenti quote:

Grado di priorità	Graduatorie	Quota di ripartizione
1	Beni architettonici (contributi in conto capitale per importi \leq € 300,000,00)	75%
2	Beni Prima Guerra mondiale (contributi in conto capitale per importi \leq € 300,000,00)	15%
3	Manufatti del patrimonio popolare	5%

Con la ripartizione dei fondi disponibili a bilancio è costituita una riserva del 5%, da destinare:

- per il finanziamento di eventuali perizie suppletive e/o di variante comportanti un supero di spesa rispetto al progetto originariamente presentato per il verificarsi nel corso dei lavori di situazioni non previste nel corso della progettazione, purché ritenute dal Dirigente indispensabili alla salvaguardia del bene e necessarie al suo corretto restauro;

- per interventi provvisori indispensabili di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.;
- per interventi a carattere d'urgenza per conservare e/o proteggere il bene anche conseguenti a eventi calamitosi, quali ad esempio alluvioni, incendi, franamenti del terreno, ecc., su beni oggetto delle presenti disposizioni al fine di scongiurare situazioni di imminente degrado dei caratteri storico- artistici degli stessi.

Il fondo di riserva può essere aumentato nel caso di reperimento a bilancio di risorse aggiuntive.

Nel caso in cui il finanziamento delle domande di contributo relative a ciascuna delle tre graduatorie di cui sopra comporti un onere inferiore alla quota di budget predeterminata, la differenza viene - se necessario - cumulata alla quote di budget previste per le rimanenti graduatorie, nel rispetto delle priorità di finanziamento fra graduatorie.

Qualora il fondo di riserva non venga in tutto o in parte utilizzato entro il 31 agosto di ogni anno, potrà essere impiegato, se necessario, per il prosieguo del finanziamento delle domande inserite nelle graduatorie, nel rispetto delle priorità di finanziamento fra le stesse.

Relativamente alle graduatorie degli interventi da finanziare in annualità, la Giunta Provinciale provvede preliminarmente alla ripartizione delle risorse finanziarie nell'ambito del relativo capitolo di spesa del documento tecnico, stabilendo gli importi da utilizzare per il Piano degli investimenti dei beni culturali e per gli interventi di importo inferiore al milione di euro.

Le risorse finanziarie per gli interventi di importo inferiore al milione di euro vengono ripartite in base alle seguenti quote:

Grado di priorità	Graduatorie	Quota di ripartizione
1	Beni architettonici (contributi in annualità per importi > € 300.000,00)	90%
2	Beni Prima Guerra mondiale (contributi in annualità per importi > € 300.000,00)	10%

In relazione alle graduatorie approvate, tenuto conto delle ripartizioni delle risorse finanziarie effettuate, il Dirigente comunica ai richiedenti, le cui domande si trovano in posizione finanziabile, il termine, non superiore a 120 giorni, entro il quale presentare il progetto dell'intervento, redatto a livello definitivo o esecutivo. Il mancato rispetto di tale termine, decorrente dalla data di ricevimento della sopra citata comunicazione, comporta la non ammissione a contributo e la decadenza dalla graduatoria.

Il progetto presentato dovrà essere redatto da tecnico idoneo, a livello definitivo o esecutivo e, qualora previsto dalla legge, come disciplinato dagli artt. 16 e 17 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg di data 30 settembre 1994 e s.m.

Nel termine massimo di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della sopra elencata documentazione il Dirigente provvede ad autorizzare gli interventi su beni culturali ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. Rilasciata la suddetta autorizzazione ovvero per gli interventi su manufatti del patrimonio popolare ricevuto il progetto redatto a livello definitivo o esecutivo, il Dirigente assegna il contributo nel termine massimo di 15 giorni. Con tale provvedimento vengono altresì fissati i termini per l'avvio dei lavori, la loro realizzazione e la loro rendicontazione, nel rispetto dei criteri generali dettati in merito dalla Giunta Provinciale.

Nel caso in cui l'autorizzazione ai lavori ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. sia già stata in precedenza rilasciata, il termine di 15 giorni per la concessione del contributo decorre dalla data di esecutività del provvedimento di ripartizione finanziaria tra le graduatorie.

Nei due anni successivi all'approvazione delle graduatorie il Dirigente provvede, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare in bilancio e con le modalità e i termini sopra riportati, al finanziamento delle istanze inserite nelle graduatorie e non precedentemente finanziate.

Il soggetto ammesso a contributo dovrà comunicare, tempestivamente, l'avvio lavori indicando la ditta incaricata dei lavori, il Direttore Lavori, qualora nominato, e i nominativi degli operatori qualificati ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 29, comma 6 e s.m.. Se dovuto, unitamente a tale comunicazione dovrà essere fornita copia del titolo abilitativo previsto dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e tutela del territorio" per gli interventi oggetto di contributo, pena la decadenza del finanziamento.

Art. 9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Per gli interventi la cui spesa ritenuta ammissibile dalla Soprintendenza sia pari o inferiore a Euro 150.000,00 il contributo viene corrisposto nel modo seguente:

- fino al 50% in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori;
- la rimanenza ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale;

Per gli interventi la cui spesa ritenuta ammissibile dalla Soprintendenza sia superiore a Euro 150.000,00 fino ad Euro 300.000,00 il contributo viene corrisposto nel modo seguente:

- 20% in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori;
- 30% ad avvenuta esecuzione di almeno 50% dei lavori ammessi a contributo;
- 20% ad avvenuta esecuzione di almeno 70% dei lavori ammessi a contributo;
- la rimanenza ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale.

Il contributo viene assegnato arrotondando le cifre ad 1 Euro.

Qualora nel corso delle verifiche finali si accertasse che determinate opere non fossero state realizzate o fossero state realizzate con modalità difformi rispetto al progetto ammesso a contributo, come autorizzato dalla Soprintendenza competente, verranno stralciati dal contributo stesso i relativi importi.

Qualora determinate opere siano state realizzate in violazione della relativa autorizzazione, la Soprintendenza provvede a stralciare dal contributo gli importi relativi ove sia possibile la rimessa in pristino, e a revocare interamente il contributo ove non sia possibile la rimessa in pristino. Il pagamento del saldo o delle rimanenti rate è sospeso fino all'avvenuta rimessa in pristino.

Al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso, ivi compresi gli eventuali interessi, si procede secondo la normativa vigente.

Art. 10. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA'.

- a) il contributo viene suddiviso in rate annue costanti posticipate per dieci anni;
- b) l'importo delle rate viene determinato in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare del corrispondente contributo in conto capitale. Detto valore attuale è determinato applicando il tasso di attualizzazione, in vigore alla data di scadenza della presentazione delle domande, stabilito dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 8 bis della L.P. 9 aprile 1973, n. 13.
- c) l'erogazione del contributo è annuale con decorrenza non oltre la scadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di adozione del provvedimento di concessione;
- d) la prima rata viene erogata in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m.;
- e) le successive rate vengono automaticamente liquidate alle rispettive scadenze, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione, fatta eccezione delle due ultime due rate la cui erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dalla successiva lettera f);
- f) in sede di rendicontazione entro i termini fissati, sulla base della certificazione della regolare esecuzione dell'opera, supportata dalla documentazione di cui al già citato D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m. e dalla documentazione scientifica di cui al successivo articolo 11, la Soprintendenza competente si riserva di rideterminare l'intervento provinciale in relazione alla spesa effettivamente sostenuta;

Art 11 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI VERIFICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE - DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AD AVVENUTA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

Per la verifica delle opere realizzate si applica quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m., concernente “modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23”, in particolare al capo II (artt. 5, 6 e 7).

Al fine di documentare la corretta conduzione dell'intervento, visto anche l'art. 12, comma 3, del sopra richiamato Regolamento, dovrà essere prodotta al termine dei lavori la documentazione scientifica sotto indicata, in assenza della quale non potrà essere erogato il saldo del contributo:

- documentazione fotografica, relativa agli interventi su beni architettonici, anche digitale, con una selezione significativa delle fasi dell'intervento (prima, durante e dopo il restauro), stampata su carta fotografica e con cessione dei relativi files;
- rilievo grafico critico in scala adeguata relativo ai diversi momenti successivi solo in casi particolari specificamente richiesti dalla Soprintendenza competente;
- prove ed analisi specialistiche eventualmente eseguite o richieste in corso d'opera (indagini stratigrafiche, termografiche, prove di carico, ecc...);
- relazione del direttore dei lavori che illustri in dettaglio le varie fasi operative dell'intervento, accompagnata dalle relazioni tecnico-scientifiche predisposte dai singoli specialisti coinvolti nei lavori.

Qualora la documentazione scientifica presentata alla conclusione dei lavori da parte dei beneficiari del contributo dovesse risultare carente, la Soprintendenza riconosce ai medesimi solamente il costo del materiale documentario ritenuto idoneo. La Soprintendenza ha inoltre la facoltà di svolgere, qualora possibile, le attività non documentate dal beneficiario, decurtando la spesa sostenuta dal saldo del contributo.

Art. 12 PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Degli interventi finanziati il concessionario dovrà dare idonea pubblicità mediante apposizione in cantiere, in luogo ben esposto alla vista e per tutta la durata dei lavori, di una tabella di idonee dimensioni, contenente la seguente dicitura:

INTERVENTO DI RESTAURO FINANZIATO DALLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AI SENSI DELLA L.P. 17 FEBBRAIO 2003, N. 1

AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI

di data _____ prot. n. _____

CONTRIBUTO ASSEGNATO Euro _____